

Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2011, n. 31-3219

L.R. n. 2 del 26.01.2009 s.m.i. "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili, dell'impiantistica di risalita e dell'offerta turistica". Approvazione del Programma Annuale 2011 Grandi Stazioni.

A relazione dell'Assessore Cirio:

Premesso che:

negli ultimi decenni la vita di montagna ha subito grandi cambiamenti, trasformandosi da un sistema quasi esclusivamente agricolo ad un sistema prevalentemente turistico;

in quest'ottica, il programma del governo regionale ha assegnato al turismo montano un ruolo di particolare rilevanza nel processo di diversificazione e di rilancio dell'economia coerentemente con gli indirizzi che l'Unione Europea assegna a questo settore nell'ambito delle proprie politiche di sviluppo e sostegno;

il "movimento" legato agli sport invernali rappresenta uno dei più importanti strumenti per incrementare i flussi turistici e favorire l'aumento della permanenza media dei turisti stessi anche alla luce dell'enorme rilevanza assunta a livello internazionale da questa tipologia di turismo;

il miglioramento qualitativo del territorio montano piemontese e dell'offerta turistica in esso presente necessita del coinvolgimento e del confronto dei soggetti che, a vario titolo, direttamente e indirettamente, contribuiscono allo sviluppo della regione e dei suoi prodotti turistici;

il sostegno allo sviluppo degli sport invernali e del turismo ad essi collegato, va perseguito, quindi, in stretta collaborazione con il territorio - in particolare con gli Enti locali che intendano agire per il miglioramento a fini turistici delle proprie aree di competenza - attraverso la messa in atto di programmi articolati di intervento che, tra l'altro, permettano la qualificazione dell'offerta turistica stessa;

il crescente numero di persone che "visitano" le montagne piemontesi, impone il sicuro esercizio delle attività sportive legate alle neve: i fenomeni di polarizzazione che spingono i flussi turistici invernali a premiare le stazioni meglio organizzate e attrezzate trovano origine nella valutazione positiva che il turista può formulare sulle dotazioni di sicurezza;

la maggiore richiesta di sicurezza, soprattutto dopo la legge n. 363/2003 "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo", ha imposto alle istituzioni regionali di prestare la massima attenzione alle problematiche legate alla sicurezza in montagna al fine di garantire - senza rischi ed in qualsiasi periodo dell'anno - il divertimento della montagna e la libertà dello sport;

stante quanto sopra premesso,

vista la L.R. n. 2 del 26.01.2009 s.m.i. "*Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili, dell'impiantistica di risalita e dell'offerta turistica*" che definisce gli strumenti di pianificazione e programmazione

pubblica, individua le tipologie di intervento realizzabili dagli enti locali, dalle imprese o dalle Associazioni *no profit* attraverso i contributi concessi dalla presente legge;

considerato che la Regione Piemonte ha recentemente approvato una modifica alla citata legge regionale n. 2/09 s.m.i., (L.R. n. 23 del 13 dicembre 2011 pubblicata sul B.U.R. n. 50 del 15.12.2011), al fine di armonizzare l'impianto normativo esistente connesso all'erogazione delle agevolazioni finanziarie previste nella legge stessa nel rispetto dei criteri di equità, trasparenza e concorrenza attraverso un criterio volto a calcolare l'economicità delle erogazioni finanziarie pubbliche sia per i grandi comprensori che per le piccole stazioni sciistiche in ordine alla sicurezza delle piste ed all'innevamento delle aree sciabili;

preso atto che l'intervento legislativo ha l'obiettivo di ottimizzare le risorse economiche in gioco assicurando una maggiore e più adeguata copertura a favore delle stazioni sciistiche, salvaguardare la continuità gestionale e organizzativa di tali impianti e favorire la sostenibilità economica e sociale dei comprensori regionali di riferimento;

considerato che l'art. 40, comma 1 bis, della citata L.R. n. 2/09 e s.m.i. stabilisce che la Giunta Regionale - in funzione del perseguimento delle finalità della legge stessa e sentite le competenti Commissioni tecnico-consulativa e consiliare - predisponga e approvi il Programma definendo, tra le altre cose, i contenuti ed i criteri degli strumenti di programmazione e di progettazione, le priorità e gli indirizzi per il sostegno alle spese e per la realizzazione degli investimenti, l'entità delle risorse finanziarie e le modalità di utilizzo per il raggiungimento degli obiettivi;

appurato che il citato Programma Annuale 2011 Grandi Stazioni, in armonia con quanto indicato nella legge, si propone di sostenere iniziative ed interventi funzionali agli obiettivi di tutela della salute e della sicurezza, sostenendo altresì iniziative miranti a riqualificare e potenziare il patrimonio impiantistico e l'offerta turistica;

sentita la competente Commissione consiliare, così come stabilito all'art. 40, comma 1 bis della L.R. n. 2/09 e s.m.i., che nella seduta del 19.12.2011 ha espresso all'unanimità parere favorevole in merito ai contenuti del Programma Annuale 2011 Grandi Stazioni;

sentita, inoltre, la Commissione tecnico - consulativa di cui all'art. 11 della citata legge regionale, costituita con Decreto della Presidente della G.R. n. 94 del 2.10.2009, che ha espresso parere favorevole nella seduta del 16.12.2011;

vista la Legge Regionale 27 dicembre 2010, n. 25 "*Legge finanziaria per l'anno 2011*";

vista la Legge Regionale 31 dicembre 2010, n. 26 "*Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2011 - 2013*";

viste le risorse finanziarie stanziato complessivamente sui capitoli del bilancio di previsione per l'anno 2011 di seguito elencati:

- capitolo n. 279958 UPB DB18092, pari a € 4.000.00000;
- capitolo n. 284315 UPB DB 18092, pari ad € 777.85999;

considerato che, tra le altre cose come già indicato, la L.R. n. 2/09 s.m.i. interviene a favore di:

- Interventi relativi alla tutela della salute, alla garanzia ed al mantenimento delle condizioni di sicurezza delle aree sciabili di cui all'art. 42 e riconducibili alle spese di Categoria A;
- Misure a sostegno delle spese di funzionamento riconducibili alla gestione ordinaria e straordinaria di cui all'art. 44 e classificate come spese di Categoria C;
- Investimenti relativi alla riqualificazione, alla sostenibilità ambientale ed energetica, al potenziamento ed alla valorizzazione del patrimonio impiantistico, delle aree sciabili e dell'offerta turistica, di cui all'art. 43 e riconducibili alle spese classificate di Categoria B;

preso atto che con D.G.R. n. 37-12630 del 23.11.2009 sono stati costituiti presso Finpiemonte s.p.a. tre appositi "Fondi" per la gestione dei contributi erogati ai sensi della legge regionale n. 2/2009 s.m.i. per gli interventi di cui al punto precedente, e così denominati:

- "*Fondo per la sicurezza delle aree sciabili*", di cui all'art. 42 della L.R. n. 2/09 s.m.i. riferito alle Spese di categoria A,
- "*Fondo di investimenti per impianti di risalita, aree sciabili e offerta turistica*", di cui all'art. 43 della L.R. n. 2/09 s.m.i. riferito alle Spese di Categoria B;
- "*Fondo per le spese di gestione degli impianti di risalita e aree sciabili*", di cui all'art. 44 della L.R. n. 2/09 s.m.i. riferito alle spese di Categoria C,

ritenuto opportuno, in seguito alla citata modifica normativa di cui alla L.R. n. 23 del 13 dicembre 2011, suddividere, a rettifica della precedente citata D.G.R. n. 37-12630 del 23.11.2009, gli importi disponibili per l'annualità 2001 con le seguenti modalità:

1. il 90% dell'importo complessivo per il sostegno alle Spese di Categoria A di cui al "*Fondo per la sicurezza delle aree sciabili*";

2. il restante 10% dell'importo complessivo per il sostegno alle Spese di Categoria C di cui al "*Fondo per le spese di gestione degli impianti di risalita e aree sciabili*"; che viene interamente destinato al sostegno delle spese riconducibili alla gestione ordinaria e straordinaria delle microstazioni (così come classificate ai sensi dell'art. 38 della L.R. n. 2/09 s.m.i) esercenti sia lo sci da fondo che da discesa;

- il 98% del "*Fondo per la sicurezza delle aree sciabili*" istituito presso Finpiemonte spa con D.G.R. n. 37-12630 del 23.11.2009 è riferito al sostegno delle spese riguardanti lo **sci da discesa** di Categoria A di cui all'art. 41, comma 1, lettera a) della L.R. n. 2/09 s.m.i.;
- il restante 2% del "*Fondo per la sicurezza delle aree sciabili*" istituito presso Finpiemonte spa con D.G.R. n. 37-12630 del 23.11.2009 è riferito al sostegno delle spese riguardanti lo **sci di fondo** di Categoria A di cui all'art. 41, comma 1, lettera a) della L.R. n. 2/09 s.m.i.;
- il 70% dell'importo del "*Fondo*" riferito allo sci da discesa è destinato esclusivamente al sostegno del presente Piano Annuale 2011 Grandi Stazioni;
- il restante 30% dell'importo del "*Fondo*" riferito allo sci da discesa è destinato, invece, al sostegno del Programma Triennale degli Interventi a cui aderiscono i soggetti rientranti nell'art. 38

della L.R. n. 2/09 e che possono richiedere anche il contributo regionale al sostegno delle spese classificate di categoria C di cui all'art. 41 lettera c);

pertanto, sulla base delle suddivisioni tra i "Fondi" precedentemente descritte, le risorse stanziare per il sostegno del Programma Annuale 2011 Grandi Stazioni risultano le seguenti:

- capitolo n. 279958 UPB DB18092, pari a € 2.469.60000
- capitolo n. 284315 UPB DB 18092, pari ad € 480.25076;

considerata la possibilità di utilizzare le eventuali risorse eccedenti il fabbisogno economico, le successive integrazioni che potranno essere effettuate e le disponibilità finanziarie che deriveranno da possibili rinunce, revoche e riduzioni, al fine di sostenere, anche per le annualità successive, una maggiore quantità di spese;

visto che con D.G.R. n. 37-12630 del 23.11.2009, tra le altre cose, è stato istituito presso Finpiemonte s.p.a. un apposito Fondo per la gestione dei contributi concessi dalla Regione Piemonte ai sensi della L.R. n. 2/09 e s.m.i e denominato "*Fondo per la sicurezza delle aree sciabili*" di cui alla Categoria A delle spese oggetto della presente deliberazione;

dato atto che per lo svolgimento delle attività affidate dalla Regione Piemonte a Finpiemonte s.p.a. è stata approvata con D.G.R. n. 2-13588 del 22/03/2010 una specifica Convenzione Quadro per disciplinare i rapporti tra le parti, le finalità e le regole di gestione e di controllo;

visto, in particolare, che l'art. 1, comma 1, l'art. 2, commi 2 e 3, prevedono, in generale, che spetti alla Giunta individuare le attività da affidare a Finpiemonte s.p.a. e le relative risorse;

considerato che sulla base di detta programmazione, le prestazioni oggetto degli incarichi sono conferite a Finpiemonte s.p.a. dalle Direzioni e Strutture regionali con appositi atti di affidamento dirigenziale;

visto che, in coerenza con le esigenze di sviluppo e miglioramento dell'offerta turistica piemontese, risultano evidenti ed urgenti competenze professionali specifiche atte a svolgere, per l'anno 2011, l'attività di gestione delle risorse economiche stanziare per il finanziamento del Programma Annuale 2011 Grandi Stazioni;

appurato che per il conferimento per l'anno 2011 a Finpiemonte s.p.a. degli incarichi descritti relativi al Programma Annuale 2011 Grandi Stazioni, da affidare secondo le modalità previste dalla Convenzione Quadro, si farà fronte con le disponibilità derivanti dagli interessi maturati dalle risorse iscritte sui capitoli n. 284315 UPB db18092 del Bilancio 2011 e n. 279958 UPB DB18092 che verranno trasferite a Finpiemonte s.p.a. per la gestione del Programma stesso;

la Giunta Regionale con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

di approvare il Programma Annuale 2011 Grandi Stazioni, predisposto in applicazione dell'art. 40, comma 1 bis, della L.R. n. 2/09 e s.m.i. (così come inserito con L.R. n. 23 del 13 dicembre 2011 pubblicata sul B.U.R. n. 50 del 15.12.2011), allegato e parte integrante della presente deliberazione,

quale indispensabile strumento a sostegno di quanto previsto e disciplinato dalla legislazione regionale;

di stabilire che, in seguito alla citata modifica normativa di cui alla L.R. n. 23 del 13 dicembre 2011 ed a rettifica della precedente D.G.R. n. 37-12630 del 23.11.2009, gli importi stanziati per i soggetti beneficiari vengono suddivisi con le seguenti modalità:

1. il 90% dell'importo complessivo per il sostegno alle Spese di Categoria A di cui al "*Fondo per la sicurezza delle aree sciabili*";

2. il restante 10% dell'importo complessivo per il sostegno alle Spese di Categoria C di cui al "*Fondo per le spese di gestione degli impianti di risalita e aree sciabili*"; che viene interamente destinato al sostegno delle spese riconducibili alla gestione ordinaria e straordinaria delle microstazioni (così come classificate ai sensi dell'art. 38 della L.R. n. 2/09 s.m.i) esercenti sia lo sci da fondo che da discesa;

- il 98% del "*Fondo per la sicurezza delle aree sciabili*" (punto 1.) istituito presso Finpiemonte spa con D.G.R. n. 37-12630 del 23.11.2009 e riferito al sostegno delle spese riguardanti lo **sci da discesa** di Categoria A di cui all'art. 41, comma 1, lettera a della L.R. n. 2/09 s.m.i.;

- il restante 2% del "*Fondo per la sicurezza delle aree sciabili*" (punto 1.) istituito presso Finpiemonte spa con D.G.R. n. 37-12630 del 23.11.2009 e riferito al sostegno delle spese riguardanti lo **sci di fondo** di Categoria A di cui all'art. 41, comma 1, lettera a della L.R. n. 2/09 s.m.i.;

- il 70% dell'importo del "*Fondo*" riferito allo sci da discesa è destinato esclusivamente al sostegno del presente Piano Annuale 2011 Grandi Stazioni;

- il restante 30% dell'importo del "*Fondo*" riferito allo sci da discesa è destinato, invece, al sostegno del Programma Triennale degli Interventi a cui aderiscono i soggetti rientranti nell'art. 38 della L.R. n. 2/09 e che possono richiedere anche il contributo regionale al sostegno delle Spese classificate di categoria C di cui all'art. 41 lettera c (punto 2.);

pertanto, sulla base delle suddivisioni tra i "Fondi" precedentemente descritte, le risorse complessivamente stanziati per il sostegno del Programma Annuale 2011 Grandi Stazioni risultano le seguenti:

- capitolo n. 279958 UPB DB18092, pari a € 2.469.60000;
- capitolo n. 284315 UPB DB 18092, pari ad € 480.25076;

di autorizzare ai fini del sostegno del Programma Annuale 2011 Grandi Stazioni l'utilizzo delle somme iscritte sui capitoli sopracitati per l'alimentazione presso Finpiemonte s.p.a. del "*Fondo per la sicurezza delle aree sciabili*" costituito con D.G.R. n. 37-12630 del 23.11.2009 e relativo alle spese di Categoria A di cui all'art. 41, lettera a) della L.R. n. 2/09 s.m.i.;

di autorizzare l'utilizzo di eventuali risorse eccedenti il fabbisogno economico e delle disponibilità finanziarie che deriveranno da possibili rinunce, revoche e riduzioni, al fine di poter aumentare la dotazione del citato "Fondo" e sostenere, anche per le annualità successive, una maggiore quantità di spese;

di avvalersi di Finpiemonte s.p.a., società regionale in “*house providing*”, per lo svolgimento degli incarichi finalizzati a fornire alla Regione Piemonte il supporto necessario alla gestione delle risorse economiche destinate al finanziamento delle istanze presentate ai sensi del Programma 2011 secondo le modalità che verranno definite con successivo provvedimento dirigenziale;

di stabilire che per far fronte all’incarico di cui al punto precedente si utilizzino gli interessi maturati sullo stanziamento di cui ai capitoli n. 279958 UPB DB18092 e n. 284315, UPB DB18092 del Bilancio 2011 che verranno trasferiti a Finpiemonte s.p.a. per la gestione del citato Programma Annuale 2011 Grandi Stazioni;

di dare mandato alla Direzione Regionale Cultura Turismo e Sport Settore Offerta Turistica di assumere i relativi provvedimenti dirigenziali di affidamento dell’incarico sopra descritto a Finpiemonte s.p.a.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato



REGIONE PIEMONTE

Assessorato al Turismo

Direzione Cultura, Turismo e Sport

Settore Offerta Turistica

Interventi Comunitari in Materia Turistica

LEGGE REGIONALE del 26.01.2009, n. 2 e s.m.i.

“Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili, dell’impiantistica di risalita e dell’offerta turistica”

PROGRAMMA ANNUALE 2011 GRANDI STAZIONI

Introduzione

I fenomeni di polarizzazione che spingono i flussi turistici invernali a premiare le stazioni meglio organizzate e attrezzate trovano origine anche nella valutazione positiva che il turista può formulare sulle dotazioni di sicurezza.

La montagna piemontese ha le risposte giuste sia per chi cerca tranquillità e relax, sia per chi vuol fare sport, in estate come in inverno. Tuttavia, aumentando il numero delle persone che “visitano” le nostre montagne, sono cresciuti anche coloro che non si trovano in possesso delle nozioni per viverla in sicurezza. Diventa, quindi prioritario garantire il sicuro esercizio di attività sportive.

Tali scenari hanno imposto alle istituzioni regionali di prestare la massima attenzione alle problematiche legate alla sicurezza in montagna al fine di garantire, senza rischi ed in qualsiasi periodo dell’anno, il divertimento della montagna e la libertà dello sport.

E’ in quest’ottica che la Regione Piemonte ha approvato la recente modifica al testo della Legge Regionale n. 2 del 26 gennaio 2009 - da cui scaturisce il presente Piano Annuale - che si è resa necessaria al fine di armonizzare l’impianto normativo esistente connesso all’erogazione delle agevolazioni finanziarie previste nella legge stessa nel rispetto dei criteri di equità, trasparenza e concorrenza, per fornire un sostegno economico oggettivo improntato su criteri volti a calcolare

l'economicità delle erogazioni finanziarie pubbliche sia per i grandi comprensori che per le piccole stazioni sciistiche in ordine alla sicurezza delle piste e all'innevamento delle aree sciabili.

L'intervento legislativo, sostenendo le iniziative regionali nelle aree sciabili sul duplice binario, mediante apposito provvedimento della Giunta regionale per le grandi stazioni sciistiche, nel rispetto della normativa comunitaria, dei principi di equità e trasparenza e dei criteri oggettivi predeterminati con deliberazione della Giunta regionale e con il meccanismo di scelta a bando *ad hoc* nell'ambito dei programmi triennali di intervento per le "microstazioni", ha l'obiettivo di ottimizzare le risorse economiche in gioco assicurando una maggiore e più adeguata copertura a favore delle stazioni sciistiche, salvaguardare la continuità gestionale e organizzativa di tali impianti, e favorire la sostenibilità economica e sociale dei comprensori regionali di riferimento.

Finalità ed obiettivi

Il presente Programma Annuale, in armonia con quanto indicato nella Legge Regionale n. 2 del 26 gennaio 2009 s.m.i., si propone di favorire la fruizione in sicurezza delle aree sciabili e la sicurezza nella pratica degli sport sulla neve, mediante la concessione di contributi erogati secondo le modalità previste dal Programma stesso.

Localizzazione degli interventi

Le aree sciabili, così come definite dall'art. 4 della L.R. n. 2/2009 s.m.i., dell'intero territorio regionale.

Soggetti Beneficiari

Sono ammessi alla partecipazione al presente Bando i soggetti giuridici pubblici e privati, di cui all'art. 40, comma 1 bis, di seguito indicati che operino nell'ambito degli sport invernali e che alla data della presentazione dell'istanza di contributo e della successiva realizzazione dell'intervento siano proprietari o gestori degli impianti:

- Imprese;
- Enti Pubblici;
- Enti e Associazioni *no profit*

I gestori titolari di eventuali situazioni contrattuali in essere con la Regione Piemonte relative anche solo ad alcuni degli interventi di cui all'art. 42 (spese di Categoria A) non possono cumulare tali benefici con i contributi erogati ai sensi del presente Programma Annuale.

Inoltre i soggetti beneficiari dovranno attestare e dimostrare di possedere i requisiti di legge per presentare istanza di contributo, ed in particolare:

- Coerenza con gli interessi pubblici perseguiti dall'Amministrazione;
- Assenza di pregiudizio o danno all'immagine dell'Amministrazione o delle sue iniziative;
- Assenza di contenzioso con l'Amministrazione regionale.

Tipologie di interventi finanziabili

Il presente Programma Annuale, nel rispetto delle disposizioni contenute nella L.R. n. 2 del 26.01.2009 s.m.i., attua o interviene a favore di interventi relativi alla tutela della salute, alla

garanzia ed al mantenimento delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili ai sensi dell'art. 42 della L.R. n. 2/2009 s.m.i.

Fondi per la gestione delle agevolazioni

Ai sensi dell'art. 42, comma 4 della L.R. n. 2/2009 s.m.i., sarà alimentato presso Finpiemonte S.p.A., Galleria San Federico, 54 – TORINO il Fondo per la gestione delle agevolazioni concesse a favore dei soggetti beneficiari precedentemente elencati secondo le modalità indicate nel presente Programma e nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria.

La dotazione di risorse da destinare al sostegno degli interventi di cui al presente Programma è, inoltre, incrementabile con eventuali ulteriori disponibilità che dovessero essere registrate nel corso della programmazione per l'anno 2011 ed in quelle successive.

Grandi Stazioni

Interventi relativi alla tutela della salute, alla garanzia e al mantenimento delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili

CATEGORIA A

1.1 Interventi relativi alla tutela della salute, alla garanzia ed al mantenimento delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili

La Regione Piemonte, al fine di garantire la messa in sicurezza delle aree sciabili nonché la salvaguardia del patrimonio impiantistico regionale, destina il **20%** dell'importo complessivo del **"Fondo per la sicurezza delle aree sciabili"**, per l'assegnazione di un contributo calcolato sull'ammontare delle spese sostenute **dal 30.04.2010 al 30.04.2011 (quindi nel corso della stagione sciistica conclusa)** dai soggetti beneficiari per le finalità disciplinate all'art. 42, comma 1 e comma 2 lettere b) e c) e di seguito riportate:

- Acquisto materiale di consumo per il distacco di valanghe,
- Noleggio di attrezzature per il distacco di valanghe;
- Manodopera e servizi per il distacco artificiale di valanghe, comprese le spese del personale utilizzato per il distacco delle valanghe;
- Acquisto e posa di reti fisse, materassi e barriere, paline segnaletiche, filacce cartelli e striscioni;
- Acquisto e posa di sistemi informativi elettronici e luminosi;
- Interventi di manutenzione delle attrezzature di cui al punto precedente;
- Interventi di manutenzione delle piste volti alla eliminazione degli ostacoli rimovibili;
- Posa della segnaletica;
- Posa delle protezioni;
- Servizio di vigilanza e di primo soccorso, comprese le spese del personale utilizzato sia dipendente sia nel caso di servizi affidati a terzi;
- Materiali ed attrezzature afferenti l'attività di soccorso;
- Interventi di manutenzione e ripristino finalizzati all'equilibrio idrogeologico ed ambientale;
- Sistemi di informazione e sensibilizzazione degli utenti;
- Attività di formazione del personale addetto alla sicurezza;
- Spietramenti.

La quota di contributo relativo alla messa in sicurezza delle piste viene assegnato a fronte del totale della lunghezza di ciascuna pista di cui all'art. 4, comma 2, lettera a) della L.R. n. 2/09 s.m.i. gestita e classificata ai sensi dell'art. 6 della legge medesima, rettificata da due coefficienti: uno in funzione della difficoltà della pista stessa ed uno in funzione della sua ubicazione in quota. I coefficienti di difficoltà assegnati sono: 30 per le piste verdi e blu, 40 per piste rosse e 60 per piste nere; i coefficienti di quota assegnati sono: 1 per piste verdi, blu e rosse sotto i 2.500 m di quota, 2 per piste nere sotto i 2.000 m di quota e 5 per le piste superiori alle predette quote.¹

¹ Se la pendenza media della pista è superiore al 20% e la pendenza max è superiore al 40% la pista viene classificata come "pista nera", se la pendenza media della pista è superiore al 20% e la pendenza max è inferiore al 40% la pista viene classificata come "pista rossa", la pendenza inferiore al 20% classifica la pista come "pista blu".

Ad ogni km di lunghezza delle piste di ogni stazione, rettificata dai succitati coefficienti, verrà assegnato l'importo forfetario onnicomprensivo di tutte le spese di €120.00

Il sostegno regionale si attesta al riconoscimento di un contributo massimo pari al 60% delle spese così calcolate.

Ai sensi dell'art. 6, le piste di discesa e fondo sono classificate con provvedimento della Giunta Regionale in base alla loro rispondenza ai requisiti fissati dalla L.R. n. 2/2009 s.m.i. tenuto conto del parere tecnico espresso dalla “*Commissione tecnico-consultiva per le aree sciabili*” istituita ai sensi dell'art. 11. Pertanto, qualora non ancora predisposta opportuna istanza di classificazione, i dati tecnici e la difficoltà della pista dovranno essere certificati dal richiedente al momento della presentazione della domanda a cui dovrà seguire, in sede di rendicontazione, una specifica perizia giurata redatta da un tecnico libero professionista.

Qualora vengano accertate difformità tra l'atto finale di classificazione e l'autocertificazione presentata, si procederà ai necessari congruamenti economici sulle agevolazioni concesse ai soggetti beneficiari.

Le spese elencate dovranno essere opportunamente rendicontate con idonea documentazione giustificativa.

I soggetti beneficiari dovranno presentare la rendicontazione dei costi sostenuti a firma del Legale Rappresentante e, ove presente, del Presidente dell'Organo di controllo ovvero del consulente contabile dell'azienda iscritto all'Albo dei Dottori e Ragionieri Commercialisti.

Ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. a), il presente Programma destina, inoltre l'**80%** del “**Fondo per la sicurezza delle aree sciabili**”, al riconoscimento di un contributo massimo pari al 40% (v. art. 46, comma 1, lett. b), calcolato sull'ammontare delle spese sostenute riconducibili alla produzione di neve programmata². Il contributo relativo alla produzione e gestione di neve programmata viene assegnato a fronte della lunghezza delle tubazioni fisse degli impianti di innevamento in dotazione al richiedente, sottostanti le piste da sci e dotate di pozzetti, rettificata in incremento del 5%.

Sono escluse le tubazioni di raccordo e di adduzione dell'acqua.

Il calcolo del contributo avverrà moltiplicando tale lunghezza per una larghezza media standard di 40 m e per un'altezza del manto nevoso pari a 80 cm; ai volumi di neve teorica così prodotta sarà assegnato un costo forfetario pari ad €2.2 al mc di neve.

Per quanto concerne la lunghezza delle linee di innevamento, il beneficiario potrà presentare un'autocertificazione della lunghezza, espressa in metri lineari, a cui dovrà seguire una specifica perizia giurata redatta da un tecnico libero professionista. Qualora vengano accertate difformità tra la perizia giurata e l'autocertificazione presentata, si procederà ai necessari congruamenti economici sulle agevolazioni concesse.

² Tali spese, ai sensi dell'art. 46, comma 1, lett. b), possono riferirsi, ad esempio, ai costi energetici, di approvvigionamento idrico, di manutenzione, del personale specifico addetto alla produzione di neve e di ogni altro costo riconducibile alla produzione di neve programmata stessa.

La spesa ammissibile è computata al lordo dell'I.V.A., salvo i casi in cui la stessa possa essere recuperata, rimborsata o compensata, in qualche modo, da parte del beneficiario. Tali casi devono essere obbligatoriamente segnalati dal richiedente al momento della domanda di contributo.

Qualora le disponibilità economiche regionali fossero insufficienti a soddisfare tutte le istanze ammesse a contributo nella misura massima prevista, si provvederà a ridurre la percentuale di contributo in misura uguale per ogni domanda fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Inoltre, qualora intenda rinunciare al contributo, il beneficiario deve darne immediata comunicazione scritta alla Regione Piemonte, Direzione Cultura, Turismo e Sport - Settore Offerta Turistica, Via Avogadro, 30 - 10121 TORINO.

1.2 Criteri generali di valutazione

Le candidature presentate ai sensi del Programma Annuale 2011 Grandi Stazioni relative alle spese rientranti nella Categoria A saranno oggetto di:

- Verifica sotto il profilo formale;

1.2.1 Verifica formale

Le proposte progettuali presentate saranno esaminate preliminarmente sotto il profilo della correttezza formale, ossia della conformità con quanto stabilito nel presente Programma:

1. Dossier di Candidatura presentato entro i termini di legge e regolarmente sottoscritto;
2. Soggetto beneficiario previsto dal Programma 2011 ;
3. Tipologia di spesa compatibile con quanto indicato e disciplinato ai sensi della L.R. n. 2/09 s.m.i.;
4. Completezza e regolarità della documentazione richiesta e necessaria alla valutazione;

Saranno giudicati “**non ammissibili**” i Dossier di Candidatura che a seguito della verifica risulteranno:

1. Presentati oltre il termine stabilito (fa fede il timbro postale);
2. Non completi dei documenti richiesti (da fornire secondo la modulistica predisposta dagli uffici regionali e sottoscritta dal Legale Rappresentante);
3. Il cui contenuto risulti incompatibile con le tipologie di intervento indicate ai sensi della L.R. n. 2/09 s.m.i.;

Le relative istanze saranno giudicate **non ammissibili** e pertanto non finanziate.

In presenza di altre carenze di ordine formale di minor rilievo, diverse da quelle sopra elencate, gli uffici regionali competenti potranno richiedere di provvedere alla relativa integrazione affinché l'istanza possa essere valutata.³

Gli elenchi relativi alle iniziative finanziabili saranno approvate con provvedimento amministrativo entro 90 giorni dal termine di scadenza per la presentazione del Dossier di Candidatura.

L'esito finale della valutazione, sia positivo sia negativo, sarà comunicato individualmente a tutti i soggetti che hanno presentato istanza.

Ai sensi dell'art. 47, comma 3, il contributo concesso per gli interventi relativi alla produzione di neve programmata sia per le piste di fondo che per le piste da discesa, NON E' CUMULABILE con ulteriori benefici ricevuti per i medesimi interventi.

1.3 Valutazione ex post

Ai fini del rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 51 della L.R. n. 2/2009 s.m.i., ai soggetti beneficiari dei contributi potrà essere richiesta dopo l'erogazione del contributo, documentazione contenente dati economici e fisici inerenti le spese e gli interventi finanziati e una relazione che analizzi i risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi proposti nella fase iniziale.

1.4 Piano finanziario

Le risorse necessarie per il finanziamento del Programma Annuale 2011 Grandi Stazioni relative agli interventi di Categoria A, sono definite per ciascun anno sulla base delle disponibilità di Bilancio.

1.7 Presentazione delle candidature

La modulistica di candidatura sarà approvata con determina dirigenziale successivamente all'approvazione del Programma 2011 e pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte.

Le candidature dovranno essere presentate, mediante l'apposito Dossier, alla Regione Piemonte, Direzione Cultura, Turismo e Sport, – Settore Offerta Turistica e Interventi Comunitari in Materia Turistica, Via Avogadro, 30 – 10121 Torino, **entro e non oltre 60 giorni** (fa fede il timbro postale) dalla pubblicazione sul B.U.R. del provvedimento dirigenziale di approvazione della relativa modulistica.

Le domande dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'ente allegando copia fotostatica del documento di identità del richiedente in corso di validità.

Nei casi previsti, i documenti costituenti la candidatura dovranno risultare in regola con le norme vigenti in materia di imposta di bollo (D.M. 20/8/92).

³ Gli uffici regionali, pertanto, si riservano, ai sensi della L. n. 241/1990 s.m.i. e della L.R. n. 7/2005, di richiedere chiarimenti e integrazioni al soggetto candidato affinché l'istanza possa essere valutata. Se in seguito alla richiesta di integrazioni, le stesse non vengano fornite nei tempi stabiliti, la domanda di contributo verrà giudicata non ammissibile.

I medesimi soggetti beneficiari dei contributi di cui al presente Programma, sono tenuti a collaborare fornendo i documenti richiesti e necessari al controllo amministrativo e contabile dell'intervento finanziato secondo le indicazioni impartite dalla Direzione regionale competente.

Il soggetto proponente non potrà presentare più di 1 richiesta di contributo a valere sullo stesso impianto e nello stesso anno di competenza.

Come già indicato, la gestione dei contributi, una volta assegnati ai beneficiari, sarà demandata alla Finpiemonte S.p.A., Galleria San Federico, 54 – TORINO.

1.8. Dossier di candidatura

Le domande di partecipazione al presente bando dovranno essere presentate utilizzando la modulistica predisposta allo scopo dalla Regione Piemonte.

La modulistica necessaria alla presentazione delle istanze di contributo è in distribuzione gratuita presso la Direzione regionale Cultura, Turismo e Sport – Settore Offerta Turistica e Interventi Comunitari in Materia Turistica, Via Avogadro, 30, Torino oppure è reperibile attraverso il sito internet: www.regione.piemonte.it/turismo.

E', ovviamente, consentito l'invio di ulteriori documenti ed elaborati (ad esempio documentazione fotografica) in grado di meglio illustrare le caratteristiche dell'iniziativa.

1.9 Liquidazione dei contributi

I contributi concessi per la predisposizione e la realizzazione delle iniziative di Categoria A ritenute idonee ed ammissibili in relazione alle risorse disponibili, saranno liquidati ai beneficiari previa verifica della conformità, regolarità e completezza della documentazione inviata.

La Regione Piemonte ha facoltà, inoltre, di controllare l'effettiva realizzazione delle attività dichiarate da parte dei soggetti beneficiari dei contributi anche effettuando sopralluoghi di verifica presso la sede dei beneficiari stessi.

La Regione Piemonte provvederà alla revoca immediata del contributo concesso qualora risulti che l'iniziativa non sia stata realizzata in conformità di quanto descritto nella domanda di contributo o quando vengano accertate gravi irregolarità nella contabilizzazione della spesa o nella documentazione esibita.

Come già indicato, la revoca del contributo comporta la restituzione delle somme erogate opportunamente rivalutate.

1.10 Struttura di supporto

Per lo svolgimento delle verifiche e del monitoraggio delle domande presentate relativamente alla Categoria A ai sensi del presente Programma e per l'elaborazione di una procedura informatica necessaria al conteggio del contributo da assegnare ai soggetti richiedenti, la Direzione Cultura, Turismo e Sport potrà costituire una idonea struttura di supporto, in seguito all'approvazione di apposita convenzione e potrà costituire una Commissione Tecnica composta da funzionari regionali, da funzionari di Finpiemonte S.p.A. e da rappresentanti delle Associazioni di categoria.